

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Marzo 2020

Approfondimento su: Valutazione dell'opportunità di esclusione dagli enti del Terzo settore per le ASD

*Dom.15**

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Lun.16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Lun.30

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Mar.31

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

** L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

Valutazione dell'opportunità di esclusione dagli enti del Terzo settore per le ASD

Il momento in cui il Registro unico nazionale del Terzo settore sarà definitivamente operativo e in grado di accogliere le richieste di iscrizione delle diverse tipologie di enti associativi, riconducibili a quelli indicati nell'art. 4 D.Lgs. 117/2017, sarà anche l'occasione per le associazioni sportive dilettantistiche di compiere alcune scelte. Questi sodalizi sportivi dovranno valutare la convenienza, di carattere prevalentemente fiscale, di far parte del terzo settore come Associazioni di promozione sociale o come associazioni riconosciute e non, o se scegliere invece di non iscriversi all'istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore. Qualora decidano di non presentare richiesta d'iscrizione al Registro, manterranno le agevolazioni e la disciplina fiscale attualmente prevista; nel caso opposto, godranno invece delle agevolazioni specifiche recate dal Codice del Terzo settore.

Attualmente le associazioni sportive dilettantistiche applicano agevolazioni fiscali come la determinazione forfetaria del reddito e dell'Iva da versare (L. 398/1991) e la decommercializzazione dei corrispettivi specifici pagati dagli iscritti, associati e tesserati (art. 148, cc. 1 e 3 del Tuir), oltre al riconoscimento di agevolazioni fiscali, previdenziali e assicurative se erogano compensi ai soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive ex art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir.

La scelta di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore comporterà che i sodalizi sportivi non potranno applicare la L. 398/1991 con il conseguente aggravio di adempimenti contabili, oltre alla determinazione del reddito con criteri diversi e non senza maggiori oneri. Non sarà possibile decommercializzare tutti i proventi conseguiti nemmeno a fronte di corrispettivi specifici da parte di soci e tesserati, anche appartenenti ad altre associazioni affiliate alla medesima Federazione sportiva nazionale, a disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, poiché il Codice del Terzo settore prevede la disapplicazione per gli ETS dell'art. 148 del Tuir.

Un aspetto che ancora presenta incognite è l'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali per l'erogazione dei compensi cd. sportivi qualora le associazioni sportive decidano di entrare nel terzo settore assumendo anche la qualifica di Associazione di promozione sociale. L'art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir, che regola l'erogazione dei succitati compensi, ha un carattere speciale e derogatorio e mal si concilia con l'art. 16 del CTS, che individua nei volontari e nei lavoratori i soggetti che svolgono la propria attività negli Enti del terzo settore; a questi soggetti devono essere garantite condizioni economiche e normative dei vigenti contratti collettivi di lavoro.

Appare chiaro che le associazioni sportive sceglieranno di rimanere al di fuori degli ETS laddove vogliano impiegare collaboratori tecnici godendo delle agevolazioni fiscali e previdenziali nell'erogazione dei compensi, considerati redditi diversi dal legislatore. In tal caso, la scelta se

diventare o meno enti del Terzo settore non sarà solo una questione di pianificazione fiscale, ma dovrà considerare anche aspetti legati alla gestione del personale.